

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 29 gennaio 2019

Modifica degli allegati B e D al decreto 28 dicembre 2015, in materia di scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale. (19A00774)

(GU n.31 del 6-2-2019)

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FINANZE

e

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Vista la legge 18 giugno 2015, n. 95, contenente disposizioni concernenti gli adempimenti delle istituzioni finanziarie italiane ai fini dell'attuazione dello scambio automatico di informazioni derivanti dall'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America fatto a Roma il 10 gennaio 2014 e da accordi tra l'Italia e altri Stati esteri;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 28 dicembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 31 dicembre 2015, n. 303, recante l'attuazione della legge 18 giugno 2015, n. 95 e della direttiva 2014/107/UE del Consiglio, del 9 dicembre 2014, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale;

Visto, in particolare, l'art. 4, comma 2, del predetto decreto 28 dicembre 2015, che prevede che gli allegati al medesimo decreto possono essere modificati dal direttore generale delle finanze e del direttore dell'Agenzia delle entrate;

Vista la Convenzione OCSE - Consiglio d'Europa, recante la Convenzione multilaterale sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, firmata a Strasburgo il 25 gennaio 1988, come modificata dal Protocollo del 27 maggio 2010;

Vista la legge 10 febbraio 2005, n. 19, recante l'adesione della Repubblica italiana alla Convenzione concernente la reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale tra gli Stati membri del Consiglio d'Europa ed i Paesi membri dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico - OCSE, con Allegati, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1988, e sua esecuzione;

Vista la legge 27 ottobre 2011, n. 193, recante la ratifica e l'esecuzione del Protocollo emendativo della Convenzione del 1988 tra gli Stati membri del Consiglio d'Europa ed i Paesi membri dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico - OCSE, sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, fatto a Parigi il 27 maggio 2010;

Visto l'Accordo multilaterale tra i Paesi membri dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico in materia di scambio automatico di informazioni su conti finanziari, per l'implementazione del nuovo standard unico globale per lo scambio automatico di informazioni (Common reporting standard), firmato a Berlino il 29 ottobre 2014, e successive sottoscrizioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, concernente la riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali, a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 67, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, a norma degli articoli 2, comma 10-ter, e 23-quinquies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 luglio 2014, recante individuazione e attribuzioni degli uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze, in attuazione dell'art. 1, comma 2, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 67 del 2013, e successive modificazioni;

Visto lo Statuto dell'Agenzia delle entrate, approvato con delibera del Comitato direttivo n. 6 del 13 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 20 febbraio 2001, n. 42, e successive modificazioni;

Visto il Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, approvato con delibera del Comitato direttivo n. 4 del 30 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 13 febbraio 2001, n. 36, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 12 febbraio 2001, n. 9, concernente disposizioni recanti le modalita' di avvio delle Agenzie fiscali e l'istituzione del ruolo speciale provvisorio del personale dell'Amministrazione finanziaria, emanato a norma degli articoli 73 e 74 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Decretano:

Art. 1

Modifica dell'Allegato B

1. A decorrere dal 1° aprile 2019 le forme di previdenza complementare aperte, limitatamente alle adesioni individuali, sono istituzioni finanziarie tenute alla comunicazione e i piani pensionistici individuali sono conti oggetto di comunicazione. Di conseguenza, al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 28 dicembre 2015, l'Allegato B, recante l'elenco delle entita' da trattare come istituzioni finanziarie non tenute alla comunicazione e dei conti da trattare come conti esclusi, e' modificato nel modo seguente:

a) il punto 1 e' sostituito dal seguente: «1. Elenco delle istituzioni finanziarie italiane non tenute alla comunicazione:

Cassa Depositi e Prestiti S.p.a.;

Enti di previdenza e sicurezza sociale privatizzati dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, o istituiti ai sensi del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 (Casse previdenziali);

Forme pensionistiche complementari istituite ai sensi del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, ad esclusione dei fondi pensione aperti limitatamente alle adesioni individuali.»;

b) il punto 2 e' sostituito dal seguente: «2. Elenco dei conti esclusi:

polizze collettive TFR a beneficio dei dipendenti calcolate su

salari o stipendi e assoggettate a tassazione e contribuzione previdenziale.».

2. I piani pensionistici individuali in essere alla data del 31 marzo 2019 si considerano conti preesistenti e le procedure di adeguata verifica dei medesimi piani devono concludersi:

- a) entro il 31 dicembre 2019, per i conti di importo rilevante;
- b) entro il 31 dicembre 2020, per i conti di importo non rilevante.

Art. 2

Modifica dell'Allegato D

1. Al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 28 dicembre 2015, l'Allegato D, recante l'elenco delle giurisdizioni partecipanti, e' sostituito dal seguente:

N.	Giurisdizioni
1	ALBANIA
2	ANDORRA
3	ANGUILLA
4	ANTIGUA E BARBUDA
5	ARABIA SAUDITA
6	ARGENTINA
7	ARUBA
8	AUSTRALIA
9	AUSTRIA
10	AZERBAIJAN
11	BARBADOS
12	BAHAMAS
13	BAHRAIN
14	BELGIO
15	BELIZE
16	BERMUDA
17	BONAIRE
18	BRASILE
19	BULGARIA
20	CANADA
21	CILE
22	CIPRO
23	COLOMBIA
24	COREA
25	COSTA RICA

26	CROAZIA
27	CURAÇAO
28	DANIMARCA
29	EMIRATI ARABI UNITI
30	ESTONIA
31	FEDERAZIONE RUSSA
32	FINLANDIA*
33	FRANCIA**
34	GERMANIA
35	GHANA
36	GIAPPONE
37	GIBILTERRA
38	GRECIA
39	GRENADA
40	GROENLANDIA
41	GUERNSEY
42	HONG KONG
43	INDIA
44	INDONESIA
45	IRLANDA
46	ISLANDA
47	ISOLA DI MAN
48	ISOLE CAYMAN
49	ISOLE COOK
50	ISOLE FAROE
51	ISOLE MARSHALL
52	ISOLE TURKS E CAICOS
53	ISOLE VERGINI BRITANNICHE
54	ISRAELE
55	JERSEY
56	KUWAIT
57	LETTONIA
58	LIBANO
59	LIECHTENSTEIN

60	LITUANIA	
+-----+		
61	LUSSEMBURGO	
+-----+		
62	MACAO	
+-----+		
63	MALESIA	
+-----+		
64	MALTA	
+-----+		
65	MAURITIUS	
+-----+		
66	MESSICO	
+-----+		
67	MONACO	
+-----+		
68	MONSERRAT	
+-----+		
69	NAURU	
+-----+		
70	NIGERIA	
+-----+		
71	NIUE	
+-----+		
72	NORVEGIA	
+-----+		
73	NUOVA ZELANDA	
+-----+		
74	PAESI BASSI	
+-----+		
75	PAKISTAN	
+-----+		
76	PANAMA	
+-----+		
77	POLONIA	
+-----+		
78	PORTOGALLO***	
+-----+		
79	QATAR	
+-----+		
80	REGNO UNITO	
+-----+		
81	REPUBBLICA CECA	
+-----+		
82	REPUBBLICA POPOLARE CINESE	
+-----+		
83	REPUBBLICA SLOVACCA	
+-----+		
84	ROMANIA	
+-----+		
85	SABA	
+-----+		
86	SAINT KITTS E NEVIS	
+-----+		
87	SAINT LUCIA	
+-----+		
88	SAINT VINCENT E GRENADINES	
+-----+		
89	SAMOA	
+-----+		
90	SAN MARINO	
+-----+		
91	SEYCHELLES	
+-----+		
92	SINGAPORE	
+-----+		
93	SINT EUSTATIUS	
+-----+		
94	SINT MAARTEN	

95	SLOVENIA	
96	SPAGNA****	
97	SUDAFRICA	
98	SVEZIA	
99	SVIZZERA	
100	TURCHIA	
101	UNGHERIA	
102	URUGUAY	
103	VANUATU	

* Include: Isole Åland.

** Include: Guadalupa, Guyana francese, Martinica, Riunione, Saint Martin e Mayotte, Saint Barthelemy.

*** Include: Azzorre e Madera.

**** Include: Isole Canarie.

Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 29 gennaio 2019

Il direttore generale
delle finanze
Lapecorella

Il direttore
dell'Agenzia delle entrate
Maggiore